

IMPOSTE INDIRETTE

Finanziamento infruttifero verbalizzato con registro al 3%

di Alessandro Bonuzzi

La **delibera** dell'assemblea, **verbalizzata** con sottoscrizione di tutti i soci, avente ad oggetto un **finanziamento infruttifero** di una Sas e seguita dal **versamento** di denaro da parte dei soci, integra un **negozi a contenuto patrimoniale** costituente fattispecie imponibile ai fini dell'**imposta di registro** ai sensi dell'[articolo 9](#), **parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986**, quindi con applicazione dell'**aliquota del 3%**.

Lo ha stabilito la **sentenza** della [Corte di Cassazione n. 1951 del 24.01.2019](#).

La questione controversa oggetto della decisione consisteva nello stabilire se i **versamenti effettuati** dai soci di una Sas, risultanti da apposito **verbale** dell'assemblea dei soci, in occasione della quale l'accomandatario aveva proposto di integrare un finanziamento già deliberato in passato, traessero origine:

- da un **rapporto assimilabile al mutuo**, dovendo quindi scontare l'imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, come ritenuto dall'Amministrazione finanziaria, oppure
- da un **apporto al patrimonio di rischio**, dovendo in tal caso essere assoggettati all'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro [\(articolo 4, comma 1, numero 5, parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986\)](#).

Già in appello la **CTR Emilia Romagna** aveva **accolto le ragioni dell'Agenzia delle entrate** riformando la sentenza di primo grado, la quale aveva **annullato** l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro.

In particolare, la decisione dei giudici di appello era fondata sui seguenti **rilevi**:

- “*nel caso in esame il socio accomandatario (amministratore) proponeva l'effettuazione di un finanziamento infruttifero da parte dei soci alla società che si impegnava alla restituzione; di conseguenza i due soci, come stabilito nella relativa delibera assembleare da entrambi sottoscritta, accettavano la proposta e si obbligavano ad eseguire tale prestazione nei confronti della società, la quale a sua volta si obbligava alla restituzione di quanto ricevuto*”;
- “*l'articolo 4 della parte seconda della tariffa, include fra gli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso le «scritture private non autenticate non aventi contenuto patrimoniale»*”;
- “*il documento firmato dai due soci non costituisce un semplice atto collegiale, ma deve*

considerarsi **scrittura privata non autenticata avente contenuto patrimoniale ... e quindi soggetta a registrazione in termine fisso**”.

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha **avvallato l'indirizzo della CTR** confermando la decisione pro-Fisco e considerando **inammissibili** le **deduzioni dei ricorrenti**, che avevano eccepito:

- in primo luogo, che il giudice di appello aveva **erroneamente qualificato il verbale della delibera dell'assemblea** dei soci della Sas come **contratto di finanziamento**, “senza considerare che nella dichiarazione con cui l'amministratore ha proposto ai soci di finanziare la società non è ravvisabile alcuna proposta contrattuale, in quanto non ricorrono gli elementi costitutivi del contratto, non sono individuate le controparti contrattuali tra i due soci, l'acommandatario e l'acommandante, e neppure l'importo del finanziamento richiesto a questi ultimi, le modalità ed i tempi di erogazione delle relative somme, nonché di restituzione delle stesse, non rilevando come accettazione la sottoscrizione apposta dai soci sul verbale dell'assemblea alla quale erano intervenuti”;
- secondariamente, che il verbale dell'assemblea dei soci, essendo un **atto interno della società, non può essere soggetto all'obbligo di registrazione, neanche in caso d'uso**.

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)